

FAQ

AVVISO FACILITAZIONE DIGITALE

D.D. n. 6762 del 28-03-2023

12/05/2023

Quesito n. 1

Chiediamo se è ammissibile la retribuzione come formatore del facilitatore digitale anche se questo/a è dipendente dell'ente beneficiario.

A titolo esemplificativo: visto che la formazione deve essere svolta dai facilitatori digitali alla luce di una qualità formativa estranea e ulteriore rispetto al profilo professionale di assunzione, ci chiedevamo se in tal senso è possibile interpretare il comma 6 dell'art. 6 solo nel senso del "costo di personale" ovvero dello stipendio.

R. l'art. 6 comma 6 del bando indica che ...“ il costo di personale proprio dell’ente beneficiario non assunto specificamente per il progetto non è considerato spesa ammissibile”. Inoltre, come segnalato in art. 4 comma 7, per tale personale potrà prevedersi “assunzione di personale a tempo determinato, con termine non oltre il 31 dicembre 2025”.

.....

Quesito n. 2

Presentando una domanda unica come Unione per i comuni aderenti, il secondo giro scatta per il soggetto che presenta la domanda di finanziamento oppure per il comune interessato con quel punto di facilitazione digitale?

In pratica io presento la domanda con il seguente ordine di priorità: 1) sede xx 2) sede zzz 3) sede ccc 4) sede yyy5) URP sede UNIONE (vvv-CTsss-Pppp -Cccc)

La questione è molto rilevante perché come anticipato anche verbalmente l'Unione eeee deve risultare un soggetto "facilitatore" del progetto e non un soggetto che rischia di ostacolare i Comuni aderenti accentrando su di se la presentazione delle domande.

In alternativa, le faccio presentare come singoli Comuni, ma verrebbe in parte meno lo spirito di rete che si cerca di creare anche con questo avviso.

R. l'Unione ha la possibilità di presentare domanda per i centri di facilitazione digitale sia come soggetto singolo, come previsto dall'art. 3 comma 1, sia in forma associata in qualità di Capofila con delega di uno o più comuni del proprio territorio, secondo quanto specificato in art. 8 comma 7.

Si ricorda di allegare gli atti approvati dagli enti che eventualmente delegano l'Unione dei Comuni, come previsto in art.3.

In merito al quesito, nel caso in cui la domanda sia presentata nella forma prevista in art. 8 comma 7, il secondo giro scatta per il Comune interessato su quel punto di Facilitazione digitale che, nell'esempio richiesto, è la sede di xxxx . Ricordiamo che la priorità di riconoscimento del contributo sul secondo giro, ai sensi dell'art.8 comma 6, è data dalla maggiore numerosità della popolazione di riferimento dell'Ente.

.....

Quesito n. 3

volevo sapere dove si possono reperire i modelli di dichiarazione referente e dichiarazione facilitatore, indicati come documenti obbligatori da presentare.

R. la compilazione della scheda progetto e della dichiarazione referente e facilitatore è dovuta esclusivamente con una compilazione on-line sul gestionale. Trovate quindi gli appositi campi obbligatori sul sistema di presentazione della domanda all'indirizzo: <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/>

Sono comunque disponibili i modelli di dichiarazione nella pagina https://www.sviluppo.toscana.it/facilitazione_digitale

.....

Quesito n. 4

sembra che per ogni domanda sia possibile inserire massimo 5 centri di facilitazione, è corretto?
- per le dichiarazioni di impegno citate nella "Documentazione richiesta", esistono dei modelli? Dove sono scaricabili?
- rispetto alle dichiarazioni di cui al punto precedente: è obbligatorio che queste siano firmate da tutti i nominativi inseriti come facilitatori nella domanda?

R. come riportato all'art. 4 comma 1, gli Enti richiedenti presentano una richiesta di finanziamento per uno o più Centri di Facilitazione digitale da attivare, nel contesto territoriale di loro riferimento. La domanda può quindi essere presentata per un numero illimitato di Centri di Facilitazione digitale, avendo cura di riportarli secondo l'ordine di priorità desiderato.

La compilazione della scheda progetto è dovuta esclusivamente con una compilazione on-line sul gestionale. Trovate quindi gli appositi campi obbligatori sul sistema di presentazione della domanda all'indirizzo: <https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/>

Sono comunque disponibili i modelli di dichiarazione nella pagina https://www.sviluppo.toscana.it/facilitazione_digitale

Ai sensi del comma 4 art. 7 la domanda in formato pdf dovrà essere sottoscritta in via esclusiva dal rappresentante legale del soggetto richiedente, o suo delegato, singolo oppure capofila con firma digitale. Successivamente dovrà essere ricaricata sul sistema gestionale nell'apposita sezione premendo il pulsante "Presenta domanda".

.....

Quesito n. 5

In mancanza di una ETS da coinvolgere nella progettazione, ci orienteremmo sulla scelta di un operatore economico in grado di portare avanti il centro di facilitazione, a cui affidare un incarico per la durata del servizio. Ci chiediamo però se l'affidamento del servizio deve essere già avvenuto al momento della partecipazione all'avviso o se, viceversa, il servizio può essere affidato in caso di accoglimento del progetto e quindi avendo la certezza del finanziamento. Per semplificare ulteriormente, il quesito è: al momento della presentazione del progetto devo già avere in bilancio le risorse perché il contributo ci arriverà a seguito di rendicontazione?

R. ai sensi del comma 5 dell'art.3 del bando : ..."Gli Enti locali che presentano domanda possono attivare i centri di facilitazione digitale in proprio, ovvero affidando servizi all'esterno oppure a proprie in house secondo quanto previsto dal codice degli appalti,....." , devono quindi essere rispettate le prescrizioni di legge del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del bando il servizio può essere affidato anche dopo l'ammissione a contributo del progetto, in caso di gestione in proprio viene richiesto di attivare il centro al massimo entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziamento.

Circa i fondi a bilancio il Comune decide secondo propria discrezionalità. Ai sensi dell'art 10 del bando l'anticipo del 40% del contributo sarà erogato dopo l'apertura del centro e le successive erogazioni potranno essere un ulteriore 40% al raggiungimento, entro i termini previsti all'art. 9 comma 3, del 60% del target di cittadini di competenza di ciascun centro ed a fronte di rendicontazione delle spese sostenute dal centro di facilitazione per la quota equivalente. Il saldo del finanziamento del 20% sarà erogato al raggiungimento del 100% del target di cittadini di competenza di ciascun centro, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute alla data del 31/12/2025 dal centro di facilitazione.

.....

Quesito n. 6

dovendo probabilmente presentare la domanda come Unione di Comuni, per più centri (fino a 3) collocati nei vari Comuni dell'Unione, si chiede se l'obiettivo numerico dei cittadini da registrare su FACILITA è parametrato alla popolazione del Comune in cui il centro viene collocato ?

R. se i centri sono intestati all'Unione, l'obiettivo da raggiungere per ogni centro richiesto è la somma della popolazione dei comuni dell'Unione, quindi l'obiettivo di ognuno dei centri che vengono richiesti corrisponde a quanto prevista nella tabella in art. 9.

Diversa fattispecie prevista dall'avviso è la tipologia del comma 7 dell'art.8: "Nel caso in cui le Unioni di Comuni, su delega di uno o più comuni del loro territorio, presentino domanda per centri da attivare nei territori comunali facenti parte del loro territorio e di conseguenza la domanda contenga più centri, i centri richiesti saranno considerati come se fossero presentati da singoli enti (o da comuni associati in caso di più sedi su comuni diversi); laddove l'Unione dei Comuni presenti una domanda con più centri su medesimi territori comunali, dovrà essere indicato l'ordine di preferenza perché in questo caso non sarà possibile considerare i centri come se fossero presentati da enti diversi."

.....

Quesito n. 7

l'ente locale per fare la domanda di finanziamento deve già aver individuato con una gara /avviso manifestazione di interesse l'operatore economico/Ente del terzo settore che gestirà il centro?

R. Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 il centro di facilitazione può essere attivato e gestito direttamente dal soggetto beneficiario che presenta la domanda o in collaborazione con soggetti dell'associazionismo, Enti del Terzo Settore, sindacati, scuole, università, centri di ricerca, associazioni di categoria o privati con i quali il soggetto beneficiario ha accordi/convenzioni già attive o con i quali si impegna ad attivare una convenzione entro trenta giorni dall'accoglimento da parte di Regione Toscana della domanda di finanziamento. Nel caso di co-progettazione con enti del Terzo Settore - per come gli stessi sono definiti all'Art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, tali attività sono condotte in conformità con le disposizioni di cui al Titolo VII del D. Lgs. n. 117/2017.

Più precisamente, nel caso in cui vogliate attivare il centro in proprio, potete già dichiararlo nella domanda; nel caso invece intendiate attivare il centro incaricando allo scopo un'azienda, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del bando, il servizio può essere affidato anche dopo l'ammissione a contributo del progetto; in ogni caso, infatti, viene richiesto di attivare il centro al massimo entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziamento e viene chiesto di inviare ogni documentazione correlata alla partecipazione all'avviso nei trenta giorni solari consecutivi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento (art.3 comma 11), compresi eventuali atti finalizzati ad affidamenti ad aziende incaricate per il progetto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 5, cioè in casi di affidamento dei servizi all'esterno, dovranno essere rispettate le prescrizioni del codice dagli appalti.

Infine, nel caso in cui l'ente intenda co-progettare il centro con un ETS, deve fare un avviso per individuarlo, a meno che non abbia già una convenzione in essere ai sensi del D.Lgs. 117/2017; in questo caso nella domanda va dunque dichiarato che si intende coprogettare con un ETS entro il 12 giugno, scadenza dell'avviso, oppure, come stabilito dall'art. 3 comma 11, entro trenta giorni solari consecutivi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento di cui al comma 9, gli enti beneficiari, pena revoca dello stesso finanziamento, dovranno trasmettere tramite PEC a Regione Toscana l'atto di approvazione della partecipazione all'avviso e le eventuali convenzioni di cui all'art. 4 comma 6, ovvero ogni altra documentazione correlata alla partecipazione all'avviso nei 30 giorni successivi ; nel frattempo l'Ente può dichiarare che si prende impegno a farlo.

.....

Quesito n. 8

per capire chi può ricoprire il ruolo di "Facilitatore digitale". All' art. 4 comma 22 dell'Avviso sembra che il Facilitatore digitale possa essere anche un volontario, tant'è che si legge "siano essi volontari o dipendenti dell'Ente". All' art. 4 comma 27 dell'Avviso sembra che però il volontario non rientri tra i volontari del servizio civile tant'è che si legge che i facilitatori "potranno essere af-

fiancati da altre figure non rendicontabili quali volontari o tirocinanti, personale interno, volontari del servizio civile regionale o universale, personale proveniente dagli ETS”.

Quindi, seguendo la logica dell’Avviso:

- il facilitatore digitale può essere un volontario
- un volontario del servizio civile universale o un tirocinante possono affiancare il facilitatore digitale ma non possono essere loro stessi facilitatori digitali. La domanda che consegue è la seguente:

allora che tipo di ‘volontario’ può essere un facilitatore digitale?

Per esclusione si intendono, come categoria residuale, tutti i volontari di enti del terzo settore purché non siano tirocinanti dell’ente del terzo settore e purché non siano volontari di servizio civile degli enti del terzo settore. È corretto?

R. l'avviso mette al centro delle attività del centro il facilitatore digitale, che può essere un dipendente dell'Ente, una persona incaricata dall'Ente a seguito di individuazione di un soggetto secondo il codice degli appalti, oppure un addetto di un ETS individuato a seguito di un avviso secondo le regole del D.Lgs. 117/2017, eventualmente un volontario. Nel caso in cui la scelta del facilitatore digitale ricadesse su ragazzi o ragazze del servizio civile universale, va posta attenzione che non siano già coinvolti e remunerati nell'ambito di altri progetti PNRR (p.e. misura 1.7.1 Missione 1 componente 1) o i cui costi siano rendicontati in altri progetti (vedi art. 4 comma 27).

.....

Quesito n. 9

in merito all'avviso suddetto, circa le spese ammissibili, sono a richiedere se sono considerate ammissibili e rendicontabili le spese di progettazione.

E, in caso di risposta affermativa, se l'ente deve imputarle esclusivamente a personale interno oppure può affidare direttamente il servizio a soggetti terzi ETS? Oppure solo tramite gara, avviso o estensione di rapporti giuridici già esistenti o tramite procedure di co-progettazione?

R. Secondo l'art. 6 comma 4, il finanziamento regionale copre esclusivamente le spese per l’attivazione e lo svolgimento delle attività dei centri di facilitazione riconducibili alle seguenti macrovoci previste dal DTD - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, soggetto titolare dell’intervento:

- **Servizi di formazione** in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale, nella misura minima del 70% del totale delle spese sostenute;
- **Attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi**, nella misura massima del 15% del totale delle spese sostenute;

- **Attrezzature e/o dotazioni tecnologiche, connessione**, nella misura massima del 15% del totale delle spese sostenute

Le spese di "progettazione" del centro non figurano, pertanto, tra le spese finanziabili dall'Avviso.

In merito, invece, alle modalità con cui si sostengono le spese, si ricorda che ai, sensi dell'art. 6, comma 4, sono ammissibili esclusivamente i documenti di spesa riferibili al pagamento del corrispettivo contrattuale a seguito di affidamento del servizio (D. Lgs 50/2016) o coprogettazione (D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore) da parte del Soggetto subattuatore relative all’arco tem-

porale di cui all'Art. 5 comma 2, ovvero i documenti di spesa relativi all'eventuale estensione di convenzioni in essere, come indicato all'art. 4 comma 6 del presente avviso.

Un esempio di dettaglio di quanto rendicontabile alle singole macrovoci di cui al comma 3 è disponibile al link del DTD https://assets.innovazione.gov.it/1671456573-allegato-1-faq-47-dettaglio_spese.pdf

.....

Quesito n. 10

in relazione al bando in oggetto chiedo se fra i soggetti privati elencati al comma 6 dell'art. 4 possano essere comprese le agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana. Al comma 5 dell'art. 3, successivamente al riferimento all'iscrizione al Runts per gli ETS, si richiamano infatti "registri previsti dalla normativa vigente": riguardano sempre il terzo settore oppure possono essere interpretati in senso estensivo, quindi anche con riferimento, per esempio, all'Albo regionale degli enti accreditati alla realizzazione di attività formative?

R. L'art. 3 comma 5 non è interpretabile in modo estensivo, in quanto le agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana non si configurano come ETS e non sono sottoposte al Codice terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ma al codice degli appalti.

Le agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana non si configurano come ETS quindi non sono sottoposte al Codice terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 ma eventuali affidamenti sono sottoposti al codice degli appalti; di conseguenza non si interpreta in modo estensivo l'art. 3 comma 5 dell'avviso in quanto gli albi lì indicati si riferiscono agli enti del terzo settore (RUNTS o analoghi precedenti registri).

.....

Quesito n. 11

In relazione al bando in essere siamo a chiedere come sono da intendersi le 24 ore settimanali di apertura obbligatoria di cui al punto 15 dell'articolo 4. Chiediamo in particolare se il vincolo delle 24 ore settimanali è da intendersi obbligatorio fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 9 lettera d. Nel caso affermativo chiediamo conferma che il raggiungimento del suddetto obiettivo può essere raggiunto in anticipo rispetto alle scadenze minime annuali.

R. Il progetto approvato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale prevede una apertura di 24 ore settimanali del centro, come indicazione generale.

Gli obiettivi del progetto prevedono di raggiungere in Toscana 136.000 cittadini erogando 204.000 servizi di facilitazione digitale e tenendo i centri aperti almeno fino al 31.12.2025. Se un centro raggiungesse prima l'obiettivo assegnato con riferimento al numero di cittadini, secondo le indicazioni della tabella riportata in art. 9 dell'avviso, dovrebbe comunque continuare a tenere aperto il centro almeno fino alla suddetta data. In questo modo potrà contribuire ad incrementare il numero

di cittadini da contattare in ordine all'obiettivo regionale laddove altri centri fossero in difficoltà a raggiungere le rispettive numerosità pianificate.

.....

Quesito n. 12

All'art. 5 co. 1 dell'avviso si parla di max 30.000 euro con copertura del 100% delle spese, e all'art. 6 co. 4 si elenca la copertura per tipologia di costi la cui somma fa 100%. Si tratta di un co-finanziamento obbligatorio oppure, nei limiti di cui all'art. 6 co. 4, la spesa è coperta teoricamente al 100%?

R. in base al dettato del comma 1 art. 5 "L'importo massimo finanziabile mediante il presente avviso, per gli interventi di cui all'Art. 4 è pari al 100% della spesa ammissibile e fino ad un importo massimo di € 30.000,00 per ciascun centro di facilitazione attivato".

Al comma 4 dell'art. 6 sono indicate le tipologia di spesa ammissibili.

Se quindi il richiedente dovesse spendere di più in autonomia, l'importo massimo di contributo ammissibile sarà sempre pari a 30.000,00 euro.

.....

Quesito n. 13

Tenuto conto che il mio Ente intende avvalersi della procedura della co-progettazione preceduta, come previsto dalla normativa, da un avviso pubblico per individuare l'Ente del Settore da invitare poi al tavolo di co-progettazione, non sono in grado, in fase di compilazione, di sapere chi esso sia. Stesso dicasi per il nome dei facilitatori che verranno individuati dall'Ente che aderirà alla proposta. Tenuto conto che se non si compilano tutti i campi il sistema non dà la possibilità di andare avanti, dovrò compilare il modulo solo dopo aver individuato i soggetti? Magari ce la faccio con i tempi di scadenza del bando, ma il rischio è che possa essere presentata qualche altra domanda da parte di Enti dello stesso Ambito, prima della mia.

R. Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 il centro di facilitazione può essere attivato e gestito direttamente dal soggetto beneficiario che presenta la domanda o in collaborazione con soggetti dell'associazionismo, Enti del Terzo Settore, sindacati, scuole, università, centri di ricerca, associazioni di categoria o privati con i quali il soggetto beneficiario ha accordi/convenzioni già attive o con i quali si impegna ad attivare una convenzione entro trenta giorni dall'accoglimento da parte di Regione Toscana della domanda di finanziamento. Nel caso di co-progettazione con enti del Terzo Settore - per come gli stessi sono definiti all'Art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, tali attività sono condotte in conformità con le disposizioni di cui al Titolo VII del D. Lgs. n. 117/2017.

Più precisamente, nel caso in cui vogliate attivare il centro in proprio, potete già dichiararlo nella domanda; nel caso invece intendiate attivare il centro incaricando allo scopo un'azienda, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del bando, il servizio può essere affidato anche dopo l'ammissione a contributo del progetto; in ogni caso, infatti, viene richiesto di attivare il centro al massimo entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di finanziamento e viene chiesto di inviare ogni documentazione correlata alla partecipazione all'avviso nei trenta giorni solari consecutivi dalla comunicazione

dell'ammissione a finanziamento (art.3 comma 11), compresi eventuali atti finalizzati ad affidamenti ad aziende incaricate per il progetto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 5, cioè in casi di affidamento dei servizi all'esterno, dovranno essere rispettate le prescrizioni del codice dagli appalti

Infine, nel caso in cui l'ente intenda co-progettare il centro con un ETS, deve fare un avviso per individuarlo, a meno che non abbia già una convenzione in essere ai sensi del D.Lgs. 117/2017; in questo caso nella domanda va dunque dichiarato che si intende coprogettare con un ETS entro il 12 giugno, scadenza dell'avviso, oppure, come stabilito dall'art. 3 comma 11, entro trenta giorni solari consecutivi dalla comunicazione dell'ammissione a finanziamento di cui al comma 9, gli enti beneficiari, pena revoca dello stesso finanziamento, dovranno trasmettere tramite PEC a Regione Toscana l'atto di approvazione della partecipazione all'avviso e le eventuali convenzioni di cui all'art. 4 comma 6, ovvero ogni altra documentazione correlata alla partecipazione all'avviso nei 30 giorni successivi ; nel frattempo l'Ente può dichiarare che si prende impegno a farlo.

.....

Quesito n. 14

in caso di domanda presentata da una Provincia secondo le modalità di cui al comma 7 art. 8, è possibile ritenere che la Provincia possa comportarsi come presentatore in qualità di Capofila come una Unione dei Comuni ?

R. Si è possibile, in questo caso la Provincia presenterà la domanda secondo le prescrizioni di cui al comma 7 articolo 8, nella stessa modalità dell'Unione dei comuni, ossia “ *Nel caso in cui le Unioni di Comuni, su delega di uno o più comuni del loro territorio, presentino domanda per centri da attivare nei territori comunali facenti parte del loro territorio e di conseguenza la domanda contenga più centri, i centri richiesti saranno considerati come se fossero presentati da singoli enti (o da comuni associati in caso di più sedi su comuni diversi); laddove l'Unione dei Comuni presenti una domanda con più centri su medesimi territori comunali, dovrà essere indicato l'ordine di preferenza perché in questo caso non sarà possibile considerare i centri come se fossero presentati da enti diversi.*”

Circa la numerosità della popolazione si avrà a riferimento il dato relativo a ciascun Comune su cui il centro viene localizzato, ovvero della somma degli abitanti dei comuni coinvolti, se un centro fa riferimento a più di un comune.

.....